

Codice A1400A

D.D. 26 ottobre 2020, n. 1251

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - e l'ASL AT per la collaborazione con la sig.ra omissis ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.



ATTO DD 1251/A1400A/2020

DEL 26/10/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - e l'ASL AT per la collaborazione con la sig.ra *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 7 dicembre 2017 è stato approvato, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo–quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità l'approvazione dello schema–tipo di convenzione, redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo–quadro, per l'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Vista la nota prot. n. 31206/A1400A del 2/10/2020 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'Asl AT la collaborazione, per la durata pari a mesi 12, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, della sig.ra *omissis* – Dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale stessa.

Rilevata la necessità di avvalersi, con un impegno medio quantificabile fino a 5 (cinque) giornate lavorative settimanali, della collaborazione amministrativa della sig.ra *omissis* dell'Asl AT per attività inerenti il monitoraggio del fabbisogno della dotazione organica e dei costi del personale dipendente e convenzionato con il SSR, nell'ambito del Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" della Regione Piemonte.

Vista la Determinazione dell'Asl AT n. 1514 del 16 ottobre 2020 con cui l'Azienda ha autorizzato l'avvio della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione della sig.ra *omissis*

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione della sig.ra *omissis*.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- Determinazione dell'ASL AT n. 1514 del 16 ottobre 2020;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n.1-4046 del 17/10/2016;

determina

- di approvare la convenzione con l'ASL AT per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, della sig.ra *omissis*, negli ambiti ascritti al Settore "Sistemi Organizzative Risorse Umane del SSR", con particolare riguardo alle attività dettagliatamente indicate nelle premesse al presente provvedimento;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITÀ E WELFARE, L'ASL AT PER LA COLLABORAZIONE DELLA SIG.RA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7.12.2017, NELL'AMBITO DELLA "DIREZIONE SANITÀ E WELFARE".

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'ASL AT, con Determinazione n. 1514 del 16.10.2020, ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con Atto del Direttore Regionale Sanità e Welfare
DD n. ha approvato la stipulazione della presente convenzio-
ne.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità e Welfare, nella persona del
Direttore della Direzione Regionale alla Sanità e Welfare, ai fini della pre-
sente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino,
C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L' ASL AT, nella persona del Direttore Generale/Commissario, ai fini del
presente accordo domiciliata presso la sede dell'Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo delle
attività inerenti il monitoraggio dei fabbisogni della dotazione organica e dei
costi del personale dipendente e convenzionato con il S.S.R., di competen-
za del settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR".

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Ammini-
strazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sani-
tà e Welfare della Regione Piemonte – Direzione Sanità - la sig.ra
.....: dipendente dell'ASL AT - qualifica professionale: collaborato-
re amministrativo S.C. Farmacia Ospedaliera ASL AT

3. L'assegnazione temporanea della sig.ra ha la durata
pari a mesi 12 (in lettere dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione

della presente convenzione, con impegno medio quantificato fino a 5 (cinque) giornate settimanali.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta sig.ra presso la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la sig.ra è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La sig.ra permarrà a tutti gli effetti dipendenti dell'ASL AT. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione

della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2

bis della Legge 7.8.1990 e s.m.i.

Torino, li

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SANITA' E WELFARE

Dott.

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE/COMMISSARIO DELL' ASL AT

Dott.

(firmato digitalmente)